

# REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PER CONTO DI TERZI

(emanato con decreto rettorale n. 418 del 31 maggio 2006)  
(modificato con decreto rettorale n. 169 del 14 giugno 2010)

## **Art. 1 (Finalità generali e ambito di applicazione)**

- 1.1. Il presente Regolamento, in linea con i principi generali espressi dallo Statuto, disciplina le attività condotte da personale e strutture dell'Ateneo nell'interesse e/o su richiesta di soggetti committenti pubblici e privati esterni alla struttura responsabile dell'esecuzione o alla struttura cui afferisce il responsabile dell'esecuzione.
- 1.2. Rientrano fra le attività di cui al precedente comma 1 ricerche, studi, piani, progetti, assistenza, consulenze, pareri, carte e mappe, servizi, visite ed interventi di carattere sanitario, attività di formazione il cui oggetto, scopo, finalità siano indicati da soggetti con le caratteristiche di cui al precedente comma 1.
- 1.3. Su determinazione del Consiglio della struttura, vagliata dal Consiglio di Amministrazione, sono escluse dalle attività disciplinate dal presente Regolamento le attività di ricerca condotte con l'esclusiva o prevalente finalità del progresso del conoscenza.
- 1.4. Sono comprese fra le attività disciplinate dal presente Regolamento le attività di trasferimento di tecnologie, competenze e conoscenze, nonché lo sfruttamento di risultati di ricerche di cui al precedente comma 3 a soggetti esterni all'Ateneo.
- 1.5. Rientrano nel presente Regolamento anche le prestazioni regolate da tariffario, approvato dal Consiglio della struttura di competenza e dal Consiglio di Amministrazione.
- 1.6. Le norme si applicano anche alle prestazioni effettuate dalle strutture di Unicom per conto di altre strutture dello stesso Ateneo.
- 1.7. L'attività negoziale nei confronti della committenza esterna all'Ateneo verrà espletata nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

## **Art. 2 (Personale e strutture coinvolte)**

- 2.1. La responsabilità delle attività di cui all'art. 1 può essere affidata a strutture o a personale dell'Ateneo con preparazione professionale idonea allo svolgimento delle attività, certificata mediante dichiarazione del responsabile della struttura di appartenenza.
- 2.2. Per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1 e nell'ambito del piano economico concordato con la committenza, si può far ricorso all'attivazione di borse, assegni, contratti e comunque all'erogazione di compensi per personale non afferente alle strutture dell'Ateneo, laddove parte delle attività non possa essere espletata da personale dell'Ateneo stesso.

2.3. Le attività di cui all'art. 1 possono richiedere prestazioni di strutture esterne all'Ateneo, sia per specifiche conoscenze e competenze, sia per particolari lavorazioni e prestazioni d'opera. I compensi per le prestazioni di cui al presente comma debbono essere previsti nel piano economico concordato con la committenza.

### **Art. 3 (Modalità di deliberazione per convenzioni, contratti e tariffari)**

3.1. Le attività di cui all'art. 1 vengono autorizzate e deliberate dagli organi accademici competenti, sulla base di specifiche convenzioni-contratti, di norma a formulazione standard o di commesse-lettere di incarico anche conseguenti alla stipula di accordi quadro-protocolli.

3.2. La delibera dell'organo accademico competente deve contenere:

- a. la proposta di convenzione-contratto fatta pervenire dal soggetto committente;
- b. l'oggetto e la descrizione delle attività;
- c. l'indicazione del responsabile delle attività;
- d. l'attestazione che le attività non confliggono con l'ordinato e puntuale svolgimento delle attività scientifiche e di formazione dell'Ateneo e che essa non determina oneri diretti o riflessi per l'Ateneo;
- e. la verifica della congruità del corrispettivo erogato dal soggetto committente, con specificazione dell'IVA se dovuta e le modalità di erogazione dello stesso;
- f. il piano economico dell'attività, con indicazione dei costi sia diretti che indiretti;
- g. la dichiarazione di eventuali conflitti di interesse da parte del responsabile dell'attività.

### **Art. 4 (Determinazione del corrispettivo e Piano economico)**

Premesso che la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 ha modificato il DPR 11 luglio 1980 n. 382, anche in materia di ricerca c/terzi, prevedendo all'art. 4 comma 5 che "la materia di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli Atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanati", si stabilisce quanto segue:

4.1. La determinazione del corrispettivo e delle tariffe per l'esecuzione della attività di cui all'art. 1 deve essere fatta sulla base del piano economico, elaborato dal responsabile dell'attività.

4.2. L'ammontare del corrispettivo deve essere determinato in maniera da coprire i costi incidenti sulla prestazione, individuabili all'interno delle seguenti voci:

1. tempo impiegato dal personale delle strutture UNICAM per l'espletamento delle prestazioni/attività e relativo costo calcolato sulla base dei costi standard del personale dipendente;
2. costo derivante da spese di viaggio e di soggiorno del personale per l'esecuzione

delle prestazioni/attività;

3. costi d'acquisto, noleggio e/o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche

e costi di manutenzione delle stesse, in ragione del loro utilizzo dedicato alle prestazioni/attività;

4. costo presunto per materiale di consumo, smaltimento rifiuti, ecc;

5. costi per utilizzo di servizi e attrezzature di strutture dell'Ateneo diverse dalle strutture responsabili (o cui afferisce il responsabile) delle prestazioni/attività;

6. costi per utilizzo di servizi e attrezzature esterni all'Ateneo;

7. altri costi di personale: borse, contratti, assegni, prestazioni professionali ecc.;

8. overhead del 20% della somma delle cifre risultanti dai precedenti punti da 1. a 7., che sarà così ripartito:

50% alla struttura responsabile (o alla quale afferisce il responsabile) delle attività;

35% al fondo d'incentivazione per il personale T-A;

15% a titolo di concorso alle spese generali di gestione delle attività; quest'ultima quota confluisce in un apposito fondo costituito nel budget di Ateneo.

4.3. Nei casi di prestazione a tariffario di cui all'art. 1.5., debbono essere tenuti in debita considerazione i tariffari vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari da enti pubblici e privati. Il corrispettivo comunque deve essere determinato tenendo conto di quanto esposto al precedente punto 4.2. I tariffari dovranno essere adeguati di norma ogni 3 anni.

#### **Art. 5 (Criteri di ripartizione del corrispettivo)**

5.1. La quota dei corrispettivi di cui al punto 1. del precedente articolo verrà erogata al personale che ha svolto le attività/prestazioni, secondo un piano predisposto dal responsabile dell'attività/struttura.

5.2. L'importo complessivo pro-capite annuo non potrà superare il 100% della retribuzione lorda (Stipendio base, indennità integrativa speciale, tredicesima, assegno pensionabile, assegno aggiuntivo, aggiunta di famiglia, retribuzione per eventuale incarico di insegnamento o eventuale incarico di supplenza, relativi all'anno precedente il pagamento, compresi gli arretrati in esso riscossi. Sono da intendere esclusi gli emolumenti previsti da istituti economici che si richiamano a modalità di servizio connesse a situazioni di rischio per la salute: indennità meccanografica, di lavoro nocivo, o alla effettiva presenza in servizio, ovvero che discendono direttamente dalle prestazioni del servizio oltre il normale orario di ufficio - compenso per lavoro straordinario, ecc.).

5.3. Le eventuali eccedenze dovute al raggiungimento del limite di cui al precedente comma verranno ripartite in parti proporzionali alle quote indicate al punto 8 del precedente articolo.

5.4. Con decorrenza 1 gennaio 2010, sulle quote dei corrispettivi di cui al comma 1 del presente articolo verrà applicata una trattenuta percentuale, come da prospetto che segue:

intervallo		importo da tassare	% tassazione	Importo tassazione su scaglione	Tassazione effettiva	%Tassazione effettiva
DA	A					
€ -	€ 500,00	€ 50000	8,00%	€ 40,00	€ 40,0	8,0%
€ 501,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	8,50%	€ 85,00	€ 125,0	8,3%
€ 1.501,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	950%	€ 142,50	€ 267,5	8,9%
€ 3.001,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	1100%	€ 220,00	€ 487,5	9,8%
€ 5.001,00	€ 7.500,00	€ 2.500,00	1300%	€ 325,00	€ 812,5	10,8%
€ 7.501,00	€ 10.500,00	€ 3.000,00	1550%	€ 465,00	€ 1.277,5	12,2%
€ 10.501,00	€ 14.000,00	€ 3.500,00	1800%	€ 630,00	€ 1.907,5	13,6%
€ 14.001,00	€ 18.000,00	€ 4.000,00	1800%	€ 720,00	€ 2.627,5	14,6%
€ 18.001,00	€ 22.500,00	€ 4.500,00	1800%	€ 810,00	€ 3.437,5	15,3%
€ 22.501,00	€ 27.500,00	€ 5.000,00	18,00%	€ 900,00	€ 4.337,5	15,8%
€ 27.501,00	€ 33.000,00	€ 5.500,00	18,00%	€ 990,00	€ 5.327,5	16,1%
€ 33.001,00	€ 100.000,00	€ 67.000,00	18,00%	€ 12.060,00	€ 17.387,5	17,4%

5.5. I proventi derivanti da tali trattenute confluiranno nel fondo di incentivazione per il personale tecnico-amministrativo.

#### **Art. 6 (Qualificazione fiscale delle attività)**

6.1. Le attività per conto di terzi, escluse quelle effettuate tra strutture dell'Ateneo, sono qualificate attività di natura commerciale e, pertanto, sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 7 (Norme finali e transitorie)**

7.1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione e viene emanato con Decreto Rettorale entro 15 giorni dall'approvazione.

7.2. Ad esso viene data ampia pubblicità anche sul sito internet di Ateneo.

7.3 Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello precedente, approvato

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2000 n. 428 e le successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne l'attività per conto di terzi.